



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14/03/2012, relativo alla società **CO.IMPORT S.p.a.** in liquidazione e fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16/07/2012, che integra e modifica il verbale di accordo del 14/03/2012;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Veneto, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **CO.IMPORT S.p.a.** in liquidazione e fallimento, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia, Puglia e Piemonte con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **CO.IMPORT S.p.a.** in liquidazione e fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 19.03.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.03.2012, e 16.07.2012 in favore di un numero massimo di 16 unità lavorative, della società **CO.IMPORT S.p.a.** in liquidazione e fallimento, dipendenti presso le sedi di ubicate nell'ambito di:

- **Regione Campania** – n. 1 lavoratore a zero ore senza rotazione per il periodo dal 19.03.2012 al 31.12.2012;
- **Regione Emilia Romagna - n. 3 lavoratori così suddivisi:**
 1. n. 2 lavoratori con riduzione oraria del 40% per il periodo dal 19.03.2012 al 10.06.2012 e a zero ore per il periodo dall'11.06.2012 al 31.12.2012;
 2. n. 1 lavoratore a zero ore senza rotazione per il periodo dal 19.03.2012 al 31.12.2012;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

• **Regione Lombardia – n. 5 lavoratori così suddivisi:**

1. n. 3 lavoratori a zero ore senza rotazione per il periodo dal 19.03.2012 al 31.12.2012;
2. n. 2 lavoratori a zero ore senza rotazione per il periodo dal 11.06.2012 al 31.12.2012;

• **Regione Piemonte – n. 2 lavoratori a zero ore senza rotazione per il periodo dal 11.06.2012 al 31.12.2012;**

• **Regione Puglia – n. 1 lavoratore con contratto part time al 60% a zero ore senza rotazione per il periodo dal 11.06.2012 al 31.12.2012;**

• **Regione Veneto – n. 4 lavoratori così suddivisi:**

1. n. 2 lavoratori con riduzione oraria del 35% per il periodo dal 19.03.2012 al 10.06.2012 e a zero ore per il periodo dall'11.06.2012 al 31.12.2012;
2. n. 2 lavoratori a zero ore senza rotazione per il periodo dal 11.06.2012 al 31.12.2012;

Matricola INPS: 7403923291

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

a) Conformemente a quanto previsto dagli accordi governativi del 14.03.2012 e del 16.07.2012, e agli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Veneto, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente a quanto indicato nel citato accordo governativo del 16.07.2012 e alle note con le quali le Regioni Lombardia, Piemonte e Puglia che, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Puglia, calcolato secondo la vigente normativa.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 184.633,18 (centottantaquattromilaseicentotrentatre/18).

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 184.633,18 (centottantaquattromilaseicentotrentatre/18), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 14/02/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli